



Comune di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 31/07/2025

Direzione 7 - Politiche Sociali - Scuola - Servizi Demografici - Sport Cultura e Turismo

DIRIGENTE INTILLA GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Dott.ssa Angela Maria Di Gesu

OGGETTO: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI DOVUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ARTICOLO 1, COMMI 636,637 E 638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

L'anno 2025, il giorno Trentuno , del mese di Luglio, alle ore 11,20 e ss., nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Walter Calogero Tesauro.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
TESAURO WALTER CALOGERO	SINDACO	X	
LO MUTO VINCENZO MARIA	Assessore		X
PASQUALINO ERMANNIO MARIA ANTONIO	Assessore	X	
OLIVO BENIAMINO PIER PAOLO	Assessore	X	
AIELLO OSCAR	Assessore	X	
CANDURA GIOVANNA	Assessore		X
FALCONE MATILDE DANIELA LOREDANA	Assessore	X	
DELPOPOLO CARCIPOLO GUIDO	Assessore	X	
ADORNETTO CALOGERO	Assessore		X
PETRANTONI SALVATORE	Assessore	X	

TOTALE 7 3

Partecipa alla seduta il Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Claudio Bennardo.

Il Presidente riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta di deliberazione n. 148 del 22/07/2025 del predisposta dalla Direzione 7 - Politiche Sociali - Scuola - Servizi Demografici - Sport Cultura e Turismo, che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. n. 48/91 di recepimento della Legge n. 142/90, ed art. 12 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

il Bilancio di Previsione Annuale 2025 e Pluriennale 2025-2027, approvato con Deliberazione Consiliare n. n. 32 del 16/04/2025, esecutivo;

il DUP 2024/2026, esecutivo, approvato con Deliberazione Consiliare n. 26 del 23/05/2024;

Il PIAO per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2025;

la Deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 12 maggio 2025, avente per oggetto: "Piano

Esecutivo di Gestione PEG 2025/2027”;

la Deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 31 dicembre 2019, avente per oggetto: “Nuova struttura organizzativa”;

la Deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 31 dicembre 2019, avente per oggetto: “Nuova struttura organizzativa”;

la Determinazione Sindacale n° 26 del 12/03/2020 recante in oggetto “Assegnazione temporanea dei servizi di competenza della I Direzione” è stato affidato temporaneamente il servizio Affari Demografici al Dott. Giuseppe Intilla, Dirigente della Direzione VII, nelle more dell’attribuzione dell’incarico resosi vacante;

la Determinazione Sindacale n° 70 del 13/10/2021 recante in oggetto “Conferma funzioni dirigenziali afferenti la Direzione IV e la Direzione VII” è stato affidato conferito l’incarico della Direzione Affari Demografici al Dott. Giuseppe Intilla, Dirigente della Direzione VII;

la Determinazione del Dirigente dei Servizi Demografici RG n. 1491 del 16/10/2020, concernente l’attribuzione dell’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa della Direzione Servizi Demografici e Contratti alla Dott.ssa Angela Maria Di Gesu e successiva proroga stabilita dalla Giunta Municipale con atto n.99 del 16/10/2023;

Premesso che la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica -Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha stabilito all’articolo 1 quanto segue:

comma 636. “*I Comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71*”;

comma 637. “*I Comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni*”;

comma 638. “*Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai Comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal Comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo*”;

Atteso che le disposizioni sopra richiamate prevedono la possibilità per i Comuni di introdurre un contributo amministrativo:

-per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (di cui alla circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 del 1991 e seguenti);

-per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente;

Dato atto che:

negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e le attività ad essi collegate (come la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche risalenti nel tempo) hanno impegnato in misura crescente l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta in attività sostanzialmente gratuite per i richiedenti, ma che producono costi diretti e indiretti per l’Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano, ai sensi dell'art. 1 della L. 91/1992 e dell'art. 1 della L. 555/1912 (norma abrogata, ma comunque applicabile in relazione ai fatti che si sono verificati durante la sua vigenza), richiedono infatti accurate valutazioni di ordine giuridico, che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

Evidenziato che i comuni, oltre alla facoltà di introdurre il contributo, possono anche determinare l'entità del contributo stesso:

nel limite di euro 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne nel caso delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*;

nel limite di euro 300,00 per ciascun atto nel caso di richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo;

Considerato che la gestione delle richieste di rilascio dei certificati e di istruttoria del riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza di sangue, comporta un notevole carico di lavoro per gli uffici di stato civile, stante la necessità di svolgere un gran numero di accertamenti, tra cui la verifica dell'attendibilità e dell'utilità degli atti prodotti dal richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste ai consolati italiani, competenti in base ai luoghi di nascita e di residenza all'estero dell'interessato e dei suoi ascendenti, della certificazione attestante che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana;

Ritenuto conseguentemente opportuno assoggettare:

le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune da cittadini stranieri di ceppo italiano ai sensi della L. 91/1992 o della L. 555/1912 (con riferimento al procedimento di cui alla circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8.04.1991) al pagamento di un contributo amministrativo *pari ad euro 600,00* per ciascun richiedente maggiorenne;

le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente sono soggette al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 300,00 per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto ad euro 200,00 nel caso in cui il richiedente indichi le esatte generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione (nome, cognome, paternità e maternità dello stesso, legame di parentela con il richiedente), la data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta o l'arco temporale di riferimento, e l'uso per il quale il certificato viene richiesto (motivo giuridicamente rilevante e non meramente conoscitivo).

Precisato che:

il contributo istituito ai sensi del comma 636 della L. 207/2024 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;

i contributi istituiti ai sensi dei commi 636 e 637 della citata L. 207/24 sono dovuti per la presentazione delle istanze di riconoscimento e/o di certificazione, di cui condizionano la procedibilità, e dovranno pertanto essere versati all'Ente a cura dell'interessato, contestualmente all'invio della domanda, a pena di improcedibilità della medesima;

il contributo di cui al comma 636 è dovuto indipendentemente dal fatto che l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana abbia esito positivo o negativo; pertanto l'importo versato non sarà restituito in caso di rigetto della domanda;

il contributo di cui al comma 637:

non costituisce un "diritto" sul certificato o sull'estratto (come i diritti di segreteria) e, pertanto, deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o negativo; di conseguenza, non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento; si applica anche alle domande di certificazione negativa, ossia di certificati che attestino l'inesistenza o la distruzione di un atto di stato civile;

si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, ed altresì indipendentemente dal fatto che la stessa sia formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;

i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638 della Legge 207/2024;

i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e, in particolare, restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;

non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637, L. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;

i contributi amministrativi istituiti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

il presente provvedimento non modifica i termini dei procedimenti cui afferiscono i contributi in questione;

Dato atto che l'art. 42 comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 individua fra le competenze del Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, di modo che la determinazione delle tariffe è attribuita alla Giunta comunale quale organo a competenza residuale ai sensi dell'art. 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuta pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, trattandosi di istituzione e determinazione di contributi amministrativi, e non di tributi;

Precisato che la facoltà per i Comuni di istituire la contribuzione in argomento è stata introdotta con la Legge di Bilancio dello Stato 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale n. 305 del 31/12/2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1 del T.U.E.L.;

Visti,

lo Statuto comunale;

l'art. 51 della Legge n. 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

la L.R. 23/12/2000, n.30, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

la L.R. n. 10/1991 s.m.i.;

la Legge n. 241/1990 come da ultimo recepita nella regione Siciliana con L.R. 21.05.2019, n.7;

l'art. 12 della L.R. n. 44/1991

il D.P.R. 3 Novembre 2000. N. 396;

il Codice Civile;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di approvare la proposta di istituire:

a) ai sensi dell'art.1 comma 636 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune da cittadini stranieri di ceppo italiano ai sensi della L. 91/1992 o della L. 555/1912 (con riferimento al procedimento di cui alla circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8.04.1991), per ciascun richiedente maggiorenne;

b) ai sensi dell'art.1 comma 637 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 il contributo amministrativo le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente in base alle previsioni di cui all'art. 1, commi 636, 637 e 638 della al pagamento di un contributo

2.in base alle previsioni normative succitate e alle motivazioni di cui alle premesse, di determinare il contributo amministrativo di cui sopra nelle misure riportate nella seguente tabella:

Tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate da cittadini stranieri di ceppo italiano ai	

sensi della L. 91/1992 o della L. 555/1912	€.600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto (rif. Art. 1, comma 637 secondo periodo della Legge n.207/2024)	€.300,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto (rif. Art. 1, comma 637 primo periodo della Legge n.207/2024)	€.200,00

3. Di stabilire che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti a mezzo PagoPA, o qualsiasi strumento idoneo a ricevere pagamenti anche da cittadini stranieri residenti all'estero;

4. Di dare atto che:

il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande a far data dalla data di esecutività della presente deliberazione;

in relazione al contributo sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza presentate da cittadini stranieri di ceppo italiano ai sensi della L. 91/1992 o della L. 555/1912:

- deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della domanda;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo del procedimento;

il contributo sulla domanda di certificazione di cui all'art. 1, comma 637 della Legge n. 207/2024:

- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;

- non è un diritto sul certificato o estratto (come, ad esempio, i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;

- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata di pertinenza del bilancio pluriennale;

5. Di trasmettere il presente atto agli uffici coinvolti affinché provvedano a quanto stabilito e ad attuare le più efficaci forme di comunicazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi;

6. Di attestare:

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000", e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

che in merito al presente atto, non vi è conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, e che sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2025;

7. Di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune link "Amministrazione Trasparente" – Sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti degli Organi di indirizzo politico"- Delibere di Giunta";

8. Di dichiarare con voti unanimi legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

9. Di avvertire che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., :

1. Il responsabile del presente procedimento è la la Dott.ssa Angela Maria Di Gesu – Responsabile della Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici, email: "a.digesu@comune.caltanissetta.it

2. I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:

-per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Dr. Giuseppe Intilla, email: "g.intilla@comune.caltanissetta.it", giusta D.S. n. 26 del 12/03/2020 e D.S. n. 70 del 13/10/2021;

- per il Dirigente, il Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Cinzia Chirieleison (giusto D.S. N° 69/2024) email: segretariogenerale@comune.caltanissetta.it;

3. Contro il presente provvedimento è ammesso:

ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista; ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (D lgs. 2.7.2010, n. 104);

oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (art. 23, co. 4 dello Statuto Regionale, approvato con r.d. Lgs, 15.5.1946, n. 455 e convertito in legge Costituzionale 26.2 1948, n. 2).

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela Maria Di Gesu

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

RITENUTO dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

CON VOTAZIONE unanime espressa palesemente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa Reg. n° 148 del 22/07/2025.

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto, immediatamente eseguibile.

L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato da tutti i componenti della Giunta presenti alla seduta, ed è conservato agli atti dell'ufficio di Segreteria Generale.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Dirigente dei Servizi Finanziari in qualità di Segretario della seduta e dal Sindaco.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI	IL SINDACO
Dott. Claudio Bennardo	Walter Calogero Tesauro